

**SCHEMA DI**  
**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: DE ECCHER)

Roma, 26 settembre 2012

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2012) 407 def.)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 407 definitivo, considerato che la proposta di decisione è diretta ad istituire l'azione "Capitali europee della cultura" per il periodo 2020-2033, allo scopo di tutelare e promuovere la diversità delle culture europee e valorizzare le loro caratteristiche comuni;

viste le precedenti decisioni nn. 1419/1999/CE e 1622/2006/CE, relative al periodo 2005-2019 e le valutazioni svolte per conto della Commissione europea sulle Capitali europee della cultura del periodo 2007-2010, da cui è emerso l'alto gradimento di un'iniziativa considerata ambiziosa e prestigiosa e in grado di offrire alle città considerevoli vantaggi e ripercussioni positive a livello sociale ed economico;

considerato che, in base alla decisione n. 1622/2006/CE, relativa al periodo 2007-2019, all'Italia spetta l'anno 2019, insieme alla Bulgaria, e che entro il 2013 questi due Paesi dovranno candidare una serie di città, le quali saranno oggetto di valutazione da parte di una giuria indipendente composta in maggioranza da membri delle Istituzioni europee e in minoranza da membri designati dallo Stato interessato e saranno oggetto di nomina finale da parte del Consiglio UE, su proposta dello Stato interessato, tenendo conto della relazione elaborata dalla giuria;

considerato che la proposta di decisione, relativa al periodo 2020/2033, interviene con il dovuto anticipo, per consentire l'inizio della procedura di candidatura sei anni prima dell'anno di riferimento e perché le città dispongano di un periodo di tempo sufficiente per i preparativi;

considerato in fine che la proposta reca anche un calendario delle capitali europee della cultura, in cui all'Italia è stato assegnato l'anno 2033, insieme ai Paesi Bassi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

---

Al Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 167, del TFUE, secondo cui L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. In base al paragrafo 5 dell'articolo 167, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo un atto dell'Unione consente di coordinare gli Stati membri ai fini delle procedure di selezione e monitoraggio delle Capitali europee della cultura, e di stabilire criteri comuni garantirne l'applicazione;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto l'azione prospettata si fonda su programmi decisi e attuati principalmente a livello locale e nazionale.

Cristano de Eccher